

TI_GERICHTE 12.2023.27 vom 26. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.27

FR: TI_GERICHTE 12.2023.27 du 26 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.27 del 26 maggio 2023

Regeste

Contratto di lavoro della ristorazione - ore straordinarie - onere di allegazione

Erwägungen

E. 7

Stando così le cose, non occorre esaminare se, come ritenuto “per completezza” (ovvero con una motivazione alternativa e indipendente) dal giudice di prime cure e come invece censurato dagli attori, le pretese qui ancora litigiose avrebbero dovuto essere respinte anche per il fatto che l’istruttoria non aveva confermato le tesi degli attori e in particolare siccome la prova del numero delle ore supplementari da loro svolte e la prova delle circostanze che avrebbero permesso di procedere a una stima ex art. 42 cpv. 2 CO erano da considerarsi fallite.

E. 8

In un ultimo capitolo, dopo aver rilevato dapprima come la decisione ora appellata fosse stata resa dal nuovo Pretore, l’avv. Rosanna Romanelli Bellomo, che dal 1° gennaio 2023 aveva sostituito il precedente Pretore, l’avv. Franca Galfetti Soldini, la quale aveva cessato la sua attività, dopo aver inoltre evidenziato come quest’ultima avesse potuto conoscere in modo diretto e “umano” l’intera vicenda, e dopo aver infine fatto notare come invece il nuovo giudice subentrato “nemmeno sapeva “che faccia avessero” le parti”, gli attori hanno chiesto che “anche di tale aspetto ... venga tenuta debita considerazione nel decidere il presente appello, confidando che ciò aiuti a porre rimedio agli errori commessi nella decisione di primo grado e, più in generale, all’ingiustizia subita” (cfr. appello p. 13).

E. 8.1

Il rimprovero mosso al nuovo magistrato di aver reso la sua decisione senza nemmeno aver conosciuto le parti è privo di fondamento. A seguito dell’avvenuto pensionamento del precedente Pretore, che aveva condotto l’intera procedura, con ordinanza 3 gennaio 2023 il nuovo Pretore, preso atto che le parti avevano già inoltrato i loro allegati conclusivi, aveva in effetti provveduto, conformemente all’art. 25 cpv. 2 LOG (per garantire alle parti il loro diritto di essere sentite e per consentire loro di eventualmente opporsi al cambiamento del corpo giudicante con motivazione adeguata, cfr. TF 4A_679/2015 del 9 giugno 2016 consid. 4.1), ad assegnare loro un termine di 15 giorni per comunicare se rinunciavano a un nuovo dibattimento precisando a quel momento che il loro silenzio equivaleva a rinuncia per cui egli sarebbe passato a sentenza sulla base degli atti senza ulteriori formalità, al che il patrocinatore degli attori, con scritto 9 gennaio 2023, aveva comunicato “la rinuncia dei miei mandanti ad un nuovo dibattimento”. In tali circostanze gli attori sono malvenuti a lamentare il fatto che il nuovo giudice, che per altro era tenuto a procedere nello stato in cui la causa si trovava (art. 25 cpv. 1 LOG), “nemmeno sapeva “che faccia avessero” le parti”.

E. 9

Ne discende che l'appello degli attori dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 187'086.38 (fr. 109'265.63 per le pretese dell'attore e fr. 77'820.75 per quelle dell'attrice), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 21 febbraio 2023 di AP 2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali, di complessivi fr. 7'000.-, sono per 4/7 a carico dell'appellante AP 2 e per 3/7 a carico dell'appellante AP 1, che rifonderanno alla controparte rispettivamente fr. 3'000.- il primo e fr. 2'000.- la seconda a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.